

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Caltanissetta

I Sezione Penale

Composta dai Sigg. Magistrati:

- | | | |
|------------------|------------------|-------------|
| 1. Francesco | Dott. Ingargiola | Presidente |
| 2. Maria Carmela | Dott. Giannazzo | Consigliere |
| 3. Ignazio | Dott. Pardo | Consigliere |

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott. Pardo

Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. Luigi Birritteri

l'appellante e il difensore

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

Nella causa contro:

...omissis....

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 12 dicembre 2001 il Tribunale di Nicosia, in composizione monocratica, condannava T. Vincenza alla pena di lire 600.000 di multa, ritenendola responsabile del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per avere sostituito il 25 agosto del 1998, le chiavi di un cancello di una strabella interpodereale in uso anche a L.P. Michele e L. Giuseppina.

Con la stessa sentenza l'imputata veniva condannata al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite per la cui determinazione le venivano rimesse dinanzi al giudice civile competente nonché al rimborso delle spese legali del giudizio di primo grado.

Dalla lettura dell'impugnata sentenza emerge che il Giudice monocratico di Nicosia riteneva arbitraria la condotta dell'imputata che nelle more del giudizio di negatoria servitutis dalla stessa esperito nei riguardi dei coniugi L.P.-L. aveva proceduto autonomamente a sostituire la chiave del cancello.

Avverso detta sentenza interponeva gravame la difesa dell'imputata deducendo l'irragionevolezza della pronuncia di prime cure che non aveva tenuto conto della circostanza che le parti civili avevano accesso al loro fondo tramite altra strabella interpodereale e non tramite quella nel fondo T. di pertinenza esclusiva di quest'ultima e che, inoltre, aveva del tutto disatteso la complessa fase procedimentale civilistica precedentemente svoltasi nel corso della quale il Pretore di Nicosia aveva dapprima emesso un'ordinanza di reintegra nel possesso in favore delle parti civili il 27 maggio 1993 confermata dalla successiva sentenza dello stesso organi giurisdizionale con pronuncia n.47/98.

Detta sentenza però veniva travolta in tutti i suoi effetti dalla pronuncia del Tribunale di Nicosia quale giudice di appello che con sentenza 27 gennaio 1998 n.26/98 annullava l'impugnata pronuncia di reintegra nel possesso nei riguardi della T., sicchè le parti civili erano tenute a restituire le chiavi e la condotta dell'imputata non avrebbe potuto essere considerata di natura arbitraria.

Aggiungeva al proposito la difesa nell'atto di gravame di avere notificato atto stragiudiziale in data 14 maggio 1998 di diffida alle parti civili di riconsegna delle chiavi contestualmente dando inizio all'azione di negazione della servitù e di avere agito con la conT.ta condotta di sostituzione solo dopo tale comunicazione ed iniziativa giudiziaria.

All'udienza del 15 novembre 2005, svolta la relazione, le parti concludevano come da separato verbale di causa in atti.

MOTIVAZIONE

Ciò posto ritiene la Corte che l'appello sia fondato e debba, pertanto, essere accolto.

Invero, il Giudice di primo grado ha riconosciuto la responsabilità dell'imputata T. Vincenza ritenendo che "l'esclusione del passaggio sulla strada interpoderale mediante chiusura del cancello e sostituzione del lucchetto integra una tipica ipotesi di mutamento di destinazione, per essersi impedita e modificata l'utilizzazione della cosa al fine di estrinsecare la volontà di dominio e la pretesa di escludere l'esercizio del diritto altrui". Tale condotta avrebbe integrato la fattispecie contestata in relazione all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui la sostituzione della serratura di ingresso mirante ad impedire l'accesso al compossessore costituisce la violenza integratrice del delitto di cui all'art. 392 c.p..

Orbene, a giudizio di questa Corte di Appello, la predetta impostazione non può essere accolta poiché dimentica delle particolari circostanze del caso di specie in cui un giudizio possessorio era già stato esercitato dalle parti civili e si era concluso, definitivamente, con l'annullamento della statuizione di reintegra in favore dei coniugi L.P.-L. ed in danno della T..

Invero, dall'esame degli atti risulta che Michele L.P. e L. Giuseppina con ricorso in data 18 aprile 1993 adivano il Pretore di Nicosia chiedendo ed ottenendo nei confronti della T. e dei di lei figli la reintegra nel possesso di una stradella interpoderale dal quale assumevano essere stati spogliati dopo l'arbitraria apposizione di un cancello impedente l'accesso; lo stesso organo giurisdizionale confermava l'ordinanza interdettale con la sentenza 7 aprile 1994, resa nella contumacia dell'odierna imputata, avverso la quale quest'ultima proponeva però appello. Il Tribunale di Nicosia con sentenza 27 gennaio 1998 passata in giudicato dichiarava poi la nullità della sentenza emessa dal Pretore rimettendo le parti dinanzi al primo giudice per la regolare instaurazione del giudizio di merito che, però, non veniva nuovamente intrapreso.

Tale particolare situazione esclude pertanto, a giudizio di questa Corte che la condotta della T. possa ritenersi arbitraria; invero venuto definitivamente meno il provvedimento di reintegra nel possesso ordinato dal Pretore di Nicosia ed in assenza della regolare instaurazione del giudizio di primo grado da parte dei coniugi L.P.-L., odierne parti civili, ogni potere di fatto di quest'ultimi sulla stradella contesa era venuto meno ed a fronte della legittima richiesta di restituzione delle chiavi la

prosecuzione della condotta di passaggio doveva ritenersi abusiva e pertanto legittimante la reazione della T. che, è bene precisare, non poteva porre in esecuzione alcun titolo per ottenere la riconsegna della chiave stante la particolare natura del giudizio possessorio.

Deve pertanto ritenersi che concluso il giudizio possessorio in senso sfavorevole a chi ha intrapreso l'azione di reintegra, ed accertato pertanto l'assenza di qualsiasi potere di fatto tutelabile in capo al ricorrente, legittimamente la resistente procede all'immediata e tempestiva eliminazione del passaggio sul fondo atteso che la prosecuzione di tale condotta si profila quale nuovo spoglio o molestia avverso il quale è legittimo reagire impedendo l'uso del bene controverso non potendo certamente ammettersi che il soccombente del giudizio possessorio continui a mantenere una facoltà di illimitata utilizzazione del bene.

Al proposito infatti occorre ricordare che tale particolare situazione esistente tra le parti di un giudizio possessorio non può portare a far ritenere come inutiliter data e priva di qualsiasi efficacia la sentenza che accerti l'inesistenza di un preteso possesso su un determinato bene.

Tale interpretazione, peraltro, risulta avvalorata dall'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui:” *Non commette il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni chi, usando violenza sulle cose, tutela il suo attuale possesso da altri turbato o si reintegra nel possesso medesimo nella flagranza o quasi flagranza del sofferto spoglio*” (Cass. 1358/1997). Ed a tale situazione, quindi, occorre parificare quella di chi convenuto nel giudizio possessorio risulti vincitore della causa a fronte della pretesa del ricorrente-soccombente di proseguire nell'esercizio del possesso sul bene conteso dovendo ritenersi tale pretesa paragonabile ad azione di spoglio a fronte della quale appare legittima la reazione dell'altra parte.

E nel caso di specie va rammentato come la T., terminato il giudizio di secondo grado con pronuncia definitiva ed atteso inutilmente che i L.P.-L. procedessero alla regolare instaurazione del giudizio possessorio di primo grado, totalmente invalidato dalla sentenza di appello del Tribunale civile di Nicosia, avesse formalmente invitato le odierne parti civili a restituirle la chiave del cancello conteso e solo dopo il rifiuto delle stesse e la prosecuzione di una condotta di passaggio a tal punto da ritenersi abusiva operava materialmente la modifica della serratura del cancello condotta, questa, priva del requisito dell'arbitrarietà perché posta in essere in esecuzione di un giudicato civile già formatosi tra le parti.

Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere riformata e T. Vincenza assolta dal reato ascrittale perché il fatto non sussiste.

Conseguentemente le statuizioni civili dell'impugnata sentenza devono essere integralmente revocate.

PQM

La Corte visto l'art. 605 cpp, in riforma della la sentenza emessa dal Tribunale di Nicosia, in composizione monocratica, in data 12-12-2001, appellata da T. Vincenza assolve la predetta dal reato ascrittale perché il fatto non sussiste.

Caltanissetta, 15-11-2005

Il Consigliere rel. Dott. Ignazio Pardo

Il Presidente Dott. Francesco Ingargiola